



COMUNE DI LONIGO

(Provincia di Vicenza)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 43 del 26.05.2011**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

INDICE

| | |
|--|----|
| Art.1..... | 3 |
| Oggetto del regolamento | 3 |
| Art.2..... | 3 |
| Finalità | 3 |
| Art.3..... | 3 |
| Definizione delle entrate tributarie..... | 3 |
| Art. 4..... | 3 |
| Definizione delle entrate patrimoniali..... | 3 |
| Art.5..... | 4 |
| Determinazione delle aliquote e delle tariffe | 4 |
| Art.6 | 4 |
| Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni..... | 4 |
| Art. 7..... | 4 |
| Forme di gestione delle entrate..... | 4 |
| Art.8 | 5 |
| Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali..... | 5 |
| Art.9 | 6 |
| Soggetti responsabili delle entrate non tributarie..... | 6 |
| Art.10..... | 6 |
| Attività di verifica e controllo | 6 |
| Art.11 | 7 |
| Attività di liquidazione, accertamento e rettifica | 7 |
| delle entrate tributarie e patrimoniali | 7 |
| Art.12..... | 8 |
| Sanzioni | 8 |
| Art.13..... | 8 |
| Interessi | 8 |
| Art.14..... | 9 |
| Compensazione in materia di entrate tributarie..... | 9 |
| Art.15..... | 9 |
| Contenzioso tributario..... | 9 |
| Art.16..... | 10 |
| Riscossione | 10 |
| Art.17 | 11 |
| Sospensione e dilazione del versamento | 11 |
| Art.18..... | 12 |
| Rimborsi..... | 12 |
| Art.19..... | 12 |
| Importi minimi | 12 |
| Art.20..... | 13 |
| Disposizioni finali | 13 |



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e in attuazione dei principi fissati dalla L. 212/2000, dal D.Lgs. 267/2000, dalla L. 296/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del Comune di Lonigo con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo o entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni



comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune, mediante l'organo competente, determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, mediante l'organo competente, determina per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dalla normativa vigente nell'anno di riferimento.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.



Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Dove la normativa preveda la figura del responsabile del tributo, la Giunta Comunale designa un “Funzionario Responsabile”, scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell’ambito della gestione del tributo, l’organizzazione dell’ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l’informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
 - d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l’Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l’applicazione del tributo.
3. Il nominativo del Funzionario Responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di affidamento della gestione a terzi, ove la normativa lo preveda, le funzioni del Funzionario Responsabile sono attribuite al concessionario del servizio.



Art.9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i funzionari dei diversi servizi ai quali le stesse sono affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art.10

Attività di verifica e controllo

1. Gli uffici comunali competenti verificano che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. In particolare il funzionario responsabile evita ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento motivato, può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate.



6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Funzionario Responsabile comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate non aventi natura tributaria il responsabile dell'entrata contesta l'omesso, parziale o tardivo pagamento delle somme dovute mediante comunicazione scritta. La contestazione deve indicare al destinatario tutti gli elementi necessari alla individuazione del debito ordinario, degli interessi e delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento. Tale contestazione deve altresì indicare le modalità con cui



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

si procederà alla riscossione coattiva in caso di ulteriore mancato adempimento.

5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento o secondo le specifiche disposizioni di legge.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.12 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa del singolo tributo e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.13 Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano, se non diversamente regolamentato, gli interessi al tasso legale aumentato dello 0,25%.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.



3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.14

Compensazione in materia di entrate tributarie

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al funzionario responsabile dell'entrata per la quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Art.15

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio e compiere gli atti successivi anche a mezzo di suo delegato, e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, il Sindaco può farsi rappresentare, con apposita delega, dal funzionario responsabile del tributo o altro dipendente, limitatamente al giudizio di primo grado.



4. Ove necessario, la difesa in giudizio, in qualsiasi grado, può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art.16 ***Riscossione***

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti, con le seguenti modalità:

entrate tributarie

- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia prevista per legge;

entrate non tributarie

- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato o al Comune di Lonigo;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti.



3. Qualora risulti infruttuosa la riscossione di entrate non tributarie, il funzionario responsabile dell'entrata segnala al Responsabile del Servizio Finanziario l'importo delle somme da porre in riscossione coattiva.
4. Compete al Responsabile del servizio Finanziario la formazione dei ruoli coattivi per le entrate non aventi natura tributaria non riscosse e segnalate dai responsabili dei vari servizi. Il Responsabile del servizio Finanziario appone il visto di esecutorietà ai ruoli.
5. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

Art.17

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni



dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

Art.18

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del tributo o del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio nei termini previsti dal vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento e deve essere presentata nei termini di decadenza o prescrizione del credito.
3. Il responsabile del tributo o servizio può disporre, nel termine di prescrizione specifico per ogni singola entrata, di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art.19

Importi minimi

1. Ove non sia diversamente indicato nei regolamenti specifici non sono dovuti versamenti per importi inferiori a €. 10,00. Tale importo non è comprensivo di eventuali sanzioni e interessi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento, sollecito o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art.20

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore per competenza il 1° gennaio 2011.